



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza S. Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)
c.a. Ing. Alessandro Troiano
Dott.ssa Grazia Vinciguerra*

Milano, 9 aprile 2014

Oggetto: Osservazioni alla proposta di aggiornamento del codice di rete n. 25 in recepimento delle disposizioni ex Delibera AEEG 619/2013/R/gas

Osservazioni di carattere generale

In relazione ai dati che i distributori hanno l'obbligo di comunicare al Responsabile del Bilanciamento ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio, intendiamo compresi tra i punti di riconsegna "misurati mensilmente", di cui al comma 3 dell'art. 1 della Delibera AEEG 619/2013/R/gas, anche i punti di riconsegna dotati di gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero.

Osservazioni di carattere puntuale

In relazione al paragrafo 4.3.4.1) "Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio" del capitolo 9 "Bilanciamento":

- rileviamo che il processo descritto ai punti i), ii) e iii) non rispecchia quello definito dalla Delibera 619/2013/R/gas, che prevedrebbe invece di effettuare la riconciliazione rispetto ai quantitativi rilevati/determinati presso il Punto di Riconsegna con riferimento ai volumi attribuiti a ciascun utente del servizio di distribuzione applicando la matrice di corrispondenza (così da ottenere i quantitativi giornalieri attribuibili ad ogni utente del servizio di trasporto) a valle di tale riconciliazione. Il documento in oggetto propone invece di applicare la matrice di corrispondenza direttamente ai quantitativi attribuiti a ciascun utente della distribuzione e la riconciliazione al livello degli utenti del servizio di trasporto.

A tal proposito concordiamo con la procedura definita all'interno della proposta, nella misura in cui l'applicazione del procedimento delineato dalla Delibera 619/2013/R/gas renderebbe impossibile l'applicazione della regola di default prevista dalla Delibera stessa



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

in caso di mancata messa a disposizione dei dati di consumo da parte del distributore¹ e sotto l'ipotesi che il meccanismo di allocazione previsto conduca agli stessi risultati che si otterrebbero applicando il procedimento ex Delibera 619/2013/R/gas².

- Non ci è chiaro il significato del riferimento normativo presente all'interno del testo: *"e sino alla completa definizione di corrispondenze valide presso tale Punto ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 89/2014/R/gas"*.

Il riferimento corretto dovrebbe infatti essere la Determinazione 28 marzo 2013 DMEG/PFI/5/2013, Allegato A, paragrafo 3³.

Con riferimento alle modalità di allocazione provvisoria previste nella proposta in caso di mancanza di corrispondenze valide nella filiera commerciale presso un punto di riconsegna, proponiamo che, al termine del periodo previsto dal paragrafo 3 dell'Allegato A alla Determinazione 28 marzo 2013 DMEG/PFI/5/2013, il bilancio provvisorio di tale periodo sia comunque ricalcolato, così da consentire la corretta valorizzazione del termine *Pdet* ex paragrafo 1.4.1 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" e per una migliore qualità del dato di allocazione provvisoria utilizzato dagli utenti del trasporto per prevedere i propri prelievi.

- In relazione al testo: *"Ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione alla capacità di trasporto che risulta di competenza dell'Utente determinata sulla base:*
 - *dei dati determinati e comunicati dalle Imprese di Distribuzione ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, relativi alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all'articolo 4 del TISG, aggregati per profilo di prelievo standard previsti dal TISG, per ciascun utente del servizio della distribuzione e per ogni Punto di Riconsegna;*

¹ Art. 1.12 della Delibera 619/2013/R/gas.

² In relazione a tale aspetto, il CCT avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla stessa Snam mediante comunicazione e-mail del 26 marzo u.s..

³ Relativa alle tempistiche a disposizione per la correzione degli errori commessi nella definizione delle filiere commerciali (primi 4 giorni lavorativi del mese M+1).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- *delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG;*
- *del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna."*

segnaliamo che la *"capacità di trasporto che risulta di competenza dell'utente"* deriva dal processo di capacity booking e non è determinata da Snam utilizzando i succitati parametri. Con riferimento al contesto corrente suggeriamo pertanto di fare riferimento, in luogo della capacità di trasporto, ai *"volumi che risultano di competenza dell'Utente"*.

In relazione all'allegato 9/E del capitolo 9 "Bilanciamento":

- segnaliamo che il titolo dell'allegato dovrebbe riferirsi unicamente alla casistica dei prelievi su rete di distribuzione, poiché, all'interno dell'allegato, le allocazioni provvisorie relative a punti di riconsegna allacciati direttamente alla rete di trasporto non vengono trattate;
- la procedura di calcolo delle allocazioni provvisorie relativa ai city gate dovrebbe considerare anche la casistica relativa all'applicazione delle regole di default ex commi 7, 12 e 13 dell'art. 1 della Delibera 619/2013/R/gas;
- con riferimento al calcolo del Prelievo Atteso di cui al paragrafo 1.4 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", relativamente alla definizione di "giorno omologo", segnaliamo che non viene chiarito il caso in cui il G-esimo Giorno-gas ed il suo giorno omologo siano di diversa tipologia (festivo vs feriale e viceversa).

Restando comunque come sempre a piena disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi